

| 1 | Garanzie per la tutela della persona

Oltre ai principi fondamentali già esaminati, in tema di tutela della persona nella sua integrità fisica e morale, la Costituzione ha previsto altre disposizioni cui si è uniformato anche il legislatore ordinario. Diamo di seguito un *quadro riassuntivo*:

- sulle persone sottoposte a restrizione di libertà è *vietata* ogni forma di *violenza fisica e morale* (art. 13 Cost.);
- le *pene* non devono consistere in *trattamenti contrari al senso di umanità* e devono tendere alla *rieducazione del condannato* (art. 27 Cost.);
- è *vietata la pena di morte*. Fino al 1994 la pena di morte era prevista solo per alcuni reati militari, ma con la L. n. 589 del 1994 anche questa residua ipotesi di applicazione della pena capitale è stata abrogata;
- è vietato sottoporre a *misure di sicurezza* (volte a neutralizzare la pericolosità sociale del soggetto così come desunta da fatti-reato) i cittadini se non nei casi previsti dalla legge;
- è garantito a tutti i cittadini il *diritto alla difesa* in giudizio e alla riparazione degli errori giudiziari; ai non abbienti è anche garantito il *cd. gratuito patrocinio*, espressione mutata in *patrocinio a spese dello Stato*;
- *nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge* (art. 23 Cost.), per cui i detenuti, ad esempio, non possono essere obbligati al *lavoro forzato*. Nel rispetto di tale garanzia si attua l'art. 53 Cost., che prevede l'obbligo per tutti (cittadini e stranieri solo per i redditi prodotti in Italia) di *concorrere* alle spese pubbliche secondo la propria *capacità contributiva*;
- l'*estradizione* del cittadino può essere consentita soltanto ove sia *espressamente prevista* dalle *convenzioni internazionali* e non può in nessun caso essere ammessa per *reati politici* (art. 26 Cost.).

Il reato di stalking

Nel 2009 è stato introdotto nel codice penale l'art. 612*bis* che prevede la fattispecie di reato degli **atti persecutori** (cd. **stalking**).

A tutela della libertà del singolo viene penalmente sanzionata la condotta di chi, in modo continuato, minaccia o molesta un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per l'incolumità propria o di un parente o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La *pena è aumentata* se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è *aumentata fino alla metà* se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.

Inoltre la legge, al fine di dissuadere lo *stalker* dal compiere nuovi atti, prevede, per la persona offesa, la possibilità, nel periodo di tempo che intercorre fra l'atto persecutorio e la presentazione della *querela*, di chiedere al questore un **ammonimento**.

Infine è consentito al giudice di prescrivere all'imputato il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla vittima (comma 1) o dalle persone a lei legate o a lei vicine.